

Rottamazione cartelle, saldo e stralcio, processi verbali e chiusura liti La “bussola” delle scadenze

Il calendario dal 2020

a cura di Salvina Morina e Tonino Morina

Rottamazione ter dei “ripescati”

L’agenda dal 2020 al 2021

<p>28 febbraio 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni. Terza rata per i “ripescati”.</u> I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno)</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Quarta rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>

<p>31 luglio 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Quinta rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>30 novembre 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Sesta rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>28 febbraio 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Settima rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>31 maggio</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u></p>

<p>2021</p>	<p>Ottava rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.</p> <p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>31 luglio 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u></p> <p>Nona rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.</p> <p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>
<p>30 novembre 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u></p> <p>Decima e ultima rata per i “ripescati”. I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che accedono alla rottamazione ter, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.</p> <p>Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.</p>

Rottamazione ter dei "ripescati" dal saldo e stralcio
Agenda dal 2020 al 2021

<p>28 febbraio 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Seconda rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno)</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Terza rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>31 luglio 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Quarta rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1°</p>

	<p>dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>30 novembre 2020</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Quinta rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>28 febbraio 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Sesta rata dei ripescati del saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>31 maggio 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Settima rata dei ripescati del saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>

<p>31 luglio 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Ottava rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>30 novembre 2021</p>	<p><u>Novità del decreto semplificazioni.</u> Nona e ultima rata dei ripescati dal saldo e stralcio. Per i debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per le precedenti rottamazioni, scade il termine per pagare il debito in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>

Saldo e stralcio
L'agenda dal 2020 al 2021

31 marzo 2020	Saldo e stralcio. Pagamento seconda rata, pari al 20% del debito. Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 , o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.
31 luglio 2020	Saldo e stralcio. Pagamento terza rata, pari al 15% del debito. Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 , o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.
31 marzo 2021	Saldo e stralcio. Pagamento quarta rata, pari al 15% del debito. Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 , o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.
31 luglio 2021 (slitta al 2 agosto)	Saldo e stralcio. Pagamento sesta e ultima rata, pari al 15% del debito. Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 , o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza

<p>il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.</p>

Terza rottamazione dei “respinti” dal saldo e stralcio L’agenzia dal 2020 al 2023

<p>28 febbraio 2020</p>	<p>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento seconda rata delle 17 previste.</p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno)</p>	<p>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento terza rata delle 17 previste.</p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>31 luglio 2020</p>	<p>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento quarta rata delle 17 previste.</p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della</p>

	<p>riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
30 novembre 2020	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento quinta rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
28 febbraio 2021	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento sesta rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti</p>

	<p>il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 maggio 2021	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento settima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 luglio 2021	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento ottava rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
30 novembre 2021	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento nona rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della</p>

	<p>riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
28 febbraio 2022	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento decima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 maggio 2022	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento undicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti</p>

	<p>il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 luglio 2022	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento dodicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
30 novembre 2022	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento tredicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
28 febbraio 2023	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento quattordicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della</p>

	<p>riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 maggio 2023	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento quindicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
31 luglio 2023	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento sedicesima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti</p>

	<p>il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>
<p>30 novembre 2023</p>	<p><i>Diniego del saldo e stralcio, “ritorno” alla rottamazione ter. Pagamento diciassettesima e ultima rata delle 17 previste.</i></p> <p>Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>

Chiusura liti pendenti **L'agenda dal 2020 al 2024**

28 febbraio 2020	Chiusura lite – Quarta rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la quarta rata .
31 maggio 2020 (slitta a lunedì 1° giugno 2020)	Chiusura lite – Quinta rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la quinta rata .
31 agosto 2020	Chiusura lite pendente. Sesta rata in scadenza. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la sesta rata .
30 novembre 2020	Chiusura lite pendente. Settima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la settima rata .
28 febbraio 2021	Chiusura lite – Ottava rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare l' ottava rata .
31 maggio 2021	Chiusura lite – Nona rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la nona rata .
31 agosto 2021	Chiusura lite pendente. Decima rata in scadenza. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la decima rata .
30 novembre 2021	Chiusura lite pendente. Undicesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare l' undicesima rata .

28 febbraio 2022	Chiusura lite – Dodicesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la dodicesima rata .
31 maggio 2022	Chiusura lite – Tredicesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la tredicesima rata .
31 agosto 2022	Chiusura lite pendente. Quattordicesima rata in scadenza. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la quattordicesima rata .
30 novembre 2022	Chiusura lite pendente. Quindicesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la quindicesima rata .
28 febbraio 2023	Chiusura lite – Sedicesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la sedicesima rata .
31 maggio 2023	Chiusura lite – Diciassettesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la diciassettesima rata .
31 agosto 2023	Chiusura lite pendente. Diciottesima rata in scadenza. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la diciottesima rata .
30 novembre 2023	Chiusura lite pendente. Diciannovesima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la diciannovesima rata .
28 febbraio 2024	Chiusura lite – Ventesima e ultima rata in scadenza. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo

	rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, devono pagare la <i>ventesima e ultima rata.</i>
--	---

Definizione processi verbali
L'agenda dal 2020 al 2024

<p>28 febbraio 2020</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento quarta rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la quarta rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; ❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno)</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento quinta rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la quinta rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di</p>

	<p>ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
31 agosto 2020	<p>Definizione processi verbali. Pagamento sesta rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la sesta rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
30 novembre 2020	<p>Definizione processi verbali. Pagamento settima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono</p>

	<p>pagare la settima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>28 febbraio 2021</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento ottava rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare l'ottava rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve</p>

	<p>inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
31 maggio 2021	<p>Definizione processi verbali. Pagamento nona rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la nona rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
31 agosto 2021	<p>Definizione processi verbali. Pagamento decima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la decima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione</p>

	<p>o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; ❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>30 novembre 2021</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento undicesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare l'undicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; ❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>28 febbraio 2022</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento dodicesima rata.</p>

	<p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la dodicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>31 maggio 2022</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento tredicesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la tredicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le</p>

	<p>disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
31 agosto 2022	<p>Definizione processi verbali. Pagamento quattordicesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la quattordicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
30 novembre 2022	<p>Definizione processi verbali. Pagamento quindicesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la quindicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza</p>

	<p>applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>28 febbraio 2023</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento sedicesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la sedicesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

<p>31 maggio 2023</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento diciassettesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la diciassettesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; ❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>31 agosto 2023</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento diciottesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la diciottesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli</p>

	<p>interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>30 novembre 2023</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento diciannovesima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la diciannovesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
<p>28 febbraio 2024</p>	<p>Definizione processi verbali. Pagamento ventesima e ultima rata.</p> <p>I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la ventesima rata.</p> <p>La definizione agevolata del processo verbale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte</p>

autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il **31 maggio 2019**. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- ❖ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
- ❖ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.